COMUNE DI SARTEANO

PROVINCIA DI SIENA

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2012

- VISTA la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni , per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili , di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 , sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili , nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- VISTO che la Giunta Regionale, con proprio atto n° 265 del 06/04/2009, ha determinato i criteri di riparto del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della L. 431/98 tra i Comuni toscani, e definito le modalità per la predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;
- VISTA la Deliberazione G.C. n. 69 del 04/05/2012;
- VISTA la propria Determinazione n. 78 del 10/05/2012;

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno presentare domanda, per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, dalla data di pubblicazione del presente bando per **30** giorni consecutivi dal **11/05/2012 e dunque fino al 09/06/2012**

ART. 1 REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

REQUISITI SOGGETTIVI:

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari regolari, purché in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
   L'iscrizione nei registri anagrafici della popolazione residente deve essere continuativa al fine di maturare il requisito dei dieci anni nel territorio nazionale o dei cinque anni nella medesima

regione e i cinque anni, continuativi, nella medesima regione devono essere riferiti alla Regione Toscana.
Il certificato storico di residenza potrà essere sostituito, in sede di domanda, dalla dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di residenza:

2. residenza anagrafica nel Comune di Sarteano e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

3. sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 dicembre 1996, n.96, e successive modifiche e integrazioni;

4. essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE, riferita ai redditi prodotti **negli anni 2010 o 2011**, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda, e, comunque, sottoscritta entro i termini di validità del bando**,** rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.

5. avere valori ISE o ISEE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2012 (**Euro 12.493,78**).

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo di **Euro 12.493,79** e l'importo di **Euro 27.614,21**

Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore ad **Euro 15.320,00** (limite per l'accesso all'ERP – **Del. G.R. 669 del 01/08/2011).**

REQUISITI OGGETTIVI:

1. essere in possesso di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 96/96) adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004 e dal D.M. 10 Marzo 2006, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti di cui ai punti 1-2-3 dei requisiti soggettivi e quello oggettivo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, salvo che per la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

I suddetti requisiti dovranno permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella relativa a quanto percepito dal nucleo familiare negli anni 2010 o 2011 risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda, e, comunque, sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano " ISE zero " è possibile soltanto in presenza:

   di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;

   oppure, nel caso di mancanza di assistenza

   di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;

   Nel caso in cui il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.

   Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi della dichiarazione e quella del patrimonio mobiliare desunti dall'attestazione ISEE prodotta.

   Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2012 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori;

3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Il nucleo familiare presente nell'attestazione ISE/ISEE, da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'aggiornamento dell'attestazione ISE/ISEE qualora dall'autocertificazione risultino essere intervenute, rispetto all'attestazione allegata alla domanda, variazioni nella composizione del nucleo familiare.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, così come previsto agli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000.

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) il ri chiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti previsti all'art. 1 p. 1.2.3. del presente bando, delle eventuali variazioni intervenute all'interno del proprio nucleo familiare rispetto a quanto certificato nell'attestazione ISE/ISEE allegata alla domanda, e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

A) Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato avente i requisiti meglio specificati all'art. 1 p. 4

B) Copia del contratto di locazione;

C) Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

D) Certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;

E) nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.

F) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;

G) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.

H) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A e in fascia B sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

   a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone portatrici di handicap grave (come certificato dalla Commissione Medica prevista dalla L.104/1992) i invalidità civile la 100% – punti 3;

   b) Nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico – punti 3;

   c) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità – punti 2;

   d) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – punti 1;

   e) Nucleo familiare con minorenni a carico – punti 1.

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) – d) – e) sono tra loro cumulabili

2. In ciascuna delle due fasce A e B i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di

priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.

ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

a) Istruttoria delle domande

Il Comune, mediante l'apposita Commissione, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale

Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine stabilito al p. 2 del precedente art. 6).
La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione di cui sopra entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando stesso e dichiarate nella domanda, salvo che per la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.
Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno dalla sua pub blicazione.

ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contributo è così determinato:

a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione stessa, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

a) – destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate;
b) – erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse; pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2012 – 31 Dicembre 2012 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della presentazione della domanda e dietro presentazione, nei termini che il Comune stesso comunicherà agli interessati, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2012 o di idonea dichiarazione equipollente a firma del proprietario.

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile, i seguenti dati:

- **Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario**
- **Nome e cognome di chi effettua il pagamento**
- **Importo del canone corrisposto**
- **Periodo di riferimento (mensilità)**
- **Firma leggibile di chi rilascia ricevuta**
- **Marca da bollo**

La dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento annuale dell'affitto, oltre a contenere tutte le indicazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Saranno accettate, altresì, anche le ricevute di pagamento rilasciate da istituti di credito e/o postali.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.
E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare l'importo del contributo originario.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria. (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni *(Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).*
In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in **30 (trenta**) giorni dal **11/05/2012** al **09/06/2012.**

ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti distribuiti presso l'Ufficio Servizi alla Persona (c/o casa di riposo comunale) – Viale Europa 72, nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 o scaricabili dal sito del Comune di Sarteano – www.comune.sarteano.si.it.
Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria ed idonea documentazione.
La domanda potrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune o spedita tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

ART. 13 MOTIVI <u>NON SANABILI</u> DI ESCLUSIONE
Sono motivi **non sanabili** di esclusione:
a) l'istanza non firmata;

b) l'istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
c) l'istanza priva della **Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE, completa di ogni sua parte**;

ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

a) Domanda priva della copia del contratto di locazione;
b) Domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
c) Domanda priva della copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.
L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T.. 96/1996 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo n° 109/1998 e alle direttive regionali in materia.

****

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10.01.2004 (D.lgs. n. 196/2003): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Sarteano, 11 maggio 2012

IL RESPONSABILE
D.ssa Francesca Mazzetti